

# **Detenzione di società estere da parte di persone fisiche e giuridiche: diversi approcci pratici**

---

**Brescia, 17 novembre 2023**

**Dott. Federico Venturi**  
*Pirola Pennuto Zei & Associati*

# Aspetti pratici correlati alla detenzione di partecipazioni estere

---

1. **Esterovestizione**: ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 917/86 come modificato dalla bozza della legge di bilancio (direzione effettiva – continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche sulla società o la gestione ordinaria in via principale – compimento degli atti della gestione corrente; se non si possono rispettare questi requisiti – branch) – per le convenzioni rileva, in caso di doppia imposizione – ancora la sede di direzione effettiva, il criterio della gestione corrente pare invece avvicinarsi al concetto di struttura di puro artificio di talune sentenze UE, ma, pur avendo all'estero la gestione corrente, va attenzionato di non gestire in Italia la direzione strategica;
2. **Transfer Pricing**: se la partecipazione è detenuta tramite un'altra società italiana – valore dei beni e dei servizi al valore di mercato – prestare attenzione affinché la società addebiti i servizi e utilizzo di beni intangibili (per esempio beni prodotti nelle società estere a marchio o con brevetto italiano – ciò non avviene per le controllate che commercializzano beni acquistati dalla capogruppo);
3. **Ritenute estere sui flussi** di dividendi o interessi o canoni;

# Aspetti pratici correlati alla detenzione di partecipazioni estere

---

4. Credito di imposta estero / direttive / convenzioni/ concetto di Beneficiario Effettivo
5. Cessione di partecipazioni estere;
6. Dividendi da paesi Black List / CFC;
7. Monitoraggio per persone fisiche

## Dividendi

Flussi trasferiti tra società controllata e controllante italiana:

La Direttiva 90/435/CEE, nota come Direttiva Madre-Figlia, è stata recepita in Italia con l'introduzione dell'art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973 ed è rivolta alle **società Madri che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20%** del capitale della società Figlia che distribuisce gli utili, se la società Madre:

- a) riveste una delle forme previste della Direttiva;
- b) risiede ai fini fiscali in un Paese Membro dell'UE;
- c) sia soggetta nel Paese di residenza ad una delle imposte previste dalla Direttiva;
- d) e se la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno (posizione ancora «sposata» dall'amministrazione finanziaria).

Direttiva interessi e royalties (requisiti simili)

Ove applicabile, fornendo adeguata certificazione alla società controllata, si potranno disapplicare di norma le ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties (va analizzata volta per volta la normativa locale).

## Dividendi

---

Contenzioso in cassazione in relazione al pagamento di ritenute non applicate in virtù della direttiva interessi / royalties e contestati dall'amministrazione finanziaria perché non decorsa l'annualità (poi ampiamente decorsa).

La società, anche in relazioni ad altre eccezioni in tema di TP, si accorda per una conciliazione giudiziale e versava (come sostituto di imposta) le ritenute e le sanzioni.

Decorso l'anno e permanendo la detenzione della partecipazione viene fatto ricorso (avverso al rifiuto del Centro Operativo di Pescara).

Eccezioni del Centro Operativo:

- 1) La conciliazione giudiziale è novativa e «cancella» ogni atto precedente;
- 2) Il ricorso doveva essere fatto dal sostituto d'imposta e non dal sostituto (dalla società estera);
- 3) Gli interessi, pur entrando nella dichiarazione dei redditi della Capogruppo, non sono stati tassati.

## Dividendi

---

Sentenza II° grado

- a) Il sostituito è legittimato ad ottenere il rimborso anche post conciliazione;
- b) Non rileva l'effettivo assoggettamento ad imposta degli interessi ma la potestà impositiva dell'altro stato (d'altro canto la doppia imposizione esiste dal momento che un reddito già tassato – utile netto – viene tassato un'altra volta con la ritenuta).

Attenzione che, qualora le royalties e gli interessi non siano a valori di mercato, la ritenuta ridotta dalla direttiva o convenzionale non si applica per la parte che eccede il valore di mercato, ma si applica la ritenuta «ordinaria» – rilevanza del TP anche su questo aspetto.

Ove non applicabile la direttiva madre figlia o interessi e royalties, sono applicabili le convenzioni (ove esistenti).

Per le persone fisiche sempre rilevante la convenzione (ove esistente).

# Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sui dividendi

Paesi	Aliquota massima	Paesi	Aliquota massima
Kuwait	5%	Malta	0 – 15%
Albania, Arzebaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Hong Kong, Jugoslavia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Mauritius	15 – 40%
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5 – 10%
		Armenia	5 – 10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Oman	5 – 10%
		Ghana, Lettonia	5 – 15%
		Islanda, Libano	5 – 15%
		Bielorussia, Slovenia	5 – 15%
		Thailandia	15 – 20%

Fonte: Modello Redditi PF 2023

# Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sui dividendi

Paesi	Aliquota massima	Paesi	Aliquota massima
Egitto	20%	Qatar, San Marino, Stati Uniti	5 – 15%
Costa d'Avorio	15 – 18%	India, Pakistan	15 – 25%
Emirati Arabi, Moldavia	5 – 15%	Trinidad e Tobago	10 – 20%
Grecia	15 – 35%	Giappone	10 – 15%
Colombia	5 – 15%	Giamaica, Panama	5 – 10%

Fonte: Modello Redditi PF 2023

## Dividendi esteri percepiti da persone fisiche italiane

I dividendi percepiti dalle **persone fisiche** (soggetti IRPEF) dal 1/1/2018 sono soggetti all'applicazione dell'**imposizione sostitutiva** nella misura del **26%**, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta (art. 18 TUIR).

Se i dividendi di fonte estera sono **percepiti tramite un sostituto d'imposta o un intermediario**, la ritenuta del 26% deve essere applicata sul «**netto frontiera**» rappresentato dall'imponibile estero al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero.

Se i dividendi di fonte estera sono **percepiti direttamente**, il contribuente deve applicare l'imposta sostitutiva del 26% senza applicazione del «netto frontiera», dunque la base imponibile è da assumere al lordo delle imposte estere (da ultimo risposta ad Interpello n. 111 del 24 aprile 2020), anche se la recente sentenza della Cassazione 25698/2022 evidenzia che la ritenuta operata dall'istituto o l'imposta sostitutiva hanno la stessa natura aprendo la possibilità di applicare il 26% sul netto anche in caso di imposta sostitutiva.

Qualora il dividendo abbia subito una ritenuta all'estero e la tassazione sia a titolo d'imposta al 26%, il dividendo non confluisce nel quadro RN.

Pertanto, non concorrendo alla formazione del reddito, **non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero** (Circolare AdE n. 9/2015, paragrafo 2.2).

## Credito sulle imposte estere: recenti pronunce giurisprudenziali

### Sentenza n. 25698/2022 della Corte di Cassazione

Con la Sentenza in oggetto la Cassazione già prima citata ha **ammesso la possibilità per la persona fisica residente in Italia di detrarre a norma dell'art. 165 del TUIR le imposte assolute negli Stati Uniti dall'imposta sostitutiva del 26%** liquidata a seguito della percezione all'estero di un dividendo su una partecipazione non qualificata. Così facendo, la Corte ha fatto prevalere la Convenzione (più favorevole al contribuente) rispetto alla norma interna.

La decisione della Cassazione è basata sui paragrafi 2 e 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti che recita *«nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana»*.

Alla luce di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che se l'assoggettamento a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva avviene obbligatoriamente (e dunque non su richiesta del contribuente), l'imposta estera si deve considerare detraibile.

## Credito sulle imposte estere: recenti pronunce giurisprudenziali

---

Non si può dunque giungere alla medesima conclusione nel caso di Convenzioni che includono la locuzione «[...] **anche** su richiesta del beneficiario», nel qual caso sarebbe negato il credito d'imposta, confermando l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate.

Pare evidente la violazione del principio della doppia imposizione.

## Gestione del credito di imposta estero

---

La gestione dei crediti di imposte estere può essere molto rilevante in caso, per esempio, di investimento «greenfield» in un Paese estero.

### Modalità 1)

Debito controllante italiana – aumento capitale rilevante estero – rientro tramite dividendi – se la società estera applica ritenute in uscite sui dividendi (es. 15%) – recupero unicamente la quota di imposta sul dividendo imponibile ( $5\% \times 24\% = 1,2\%$ ); peraltro ci possono essere anche potenziali problemi di deduzione degli interessi passivi in Italia.

### Modalità 2)

Debito controllante italiana – aumento di capitale non rilevante e rifinanziamento rilevante (push down) – le ritenute subite sugli interessi in uscita, sono recuperabili integralmente se in Italia vi è imponibile; gli interessi passivi sono deducibili grazie agli attivi addebitati; ottimizzazione di ritenute si può fare anche su altri flussi (es. royalties su marchi e brevetti che sono integralmente recuperabili) – rilevanza del tax planning sui flussi anche da un punto di vista tributario.


## Beneficiario effettivo

---

Come noto, l'eventuale costituzione tra la società del «case study» precedente (con una ritenuta convenzionale sui dividendi verso l'Italia del 15%) di un'altra società con ritenute più favorevoli (es. 5% sul primo passaggio ed un 5% sul secondo passaggio) deve essere giustificata da motivi economici.

La prima società percipiente deve cioè essere il «beneficiario effettivo» dei dividendi per evitare l'eccezione di «Treaty shopping».

## Case study 1: erogazione di dividendi



(\*) Si assume per semplicità che tra Panama e Lussemburgo sia stata stipulata una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni che prevede l'esenzione in caso di dividendi erogati da uno stato contraente verso soggetti residenti nell'altro stato contraente.

## La clausola «beneficiario effettivo» nella prassi

Assunto **non esiste una precisa definizione giuridica dello status soggettivo di beneficiario effettivo** e che la questione non può essere risolta in maniera aprioristica in quanto è necessario condurre un'analisi caso per caso, risulta imprescindibile far riferimento agli orientamenti di prassi e di giurisprudenza, emersi in ambito nazionale ed internazionale.

Nello specifico, come chiarito dalla Guardia di Finanza(\*) una entità può considerarsi beneficiaria effettiva se:

- non ha formalmente la qualifica di agente, delegato o fiduciario;
- ha la titolarità giuridica del reddito percepito;
- oltre ad avere la disponibilità giuridica del reddito che incamera, ne ha la titolarità effettiva ed economica, nel senso che può esercitare in autonomia pieni poteri gestionali e decisionali sui flussi reddituali percepiti;
- assume tutti i rischi imprenditoriali relativi alla propria attività;
- ha una struttura adeguata in termini patrimoniali, finanziari e gestionali, nonché sostanza giuridica ed economica, tale da escludere la sua costituzione o permanenza allo scopo di beneficiare del regime convenzionale o unionale di favore.

(\*) Cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della GdF - volume III - parte V - capitolo 11 "Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale", pag. 333 e ss..

## La clausola «beneficiario effettivo» in giurisprudenza

Anche nella giurisprudenza sono rinvenibili chiarimenti (peraltro alcuni sono recenti) in merito all'analisi da svolgere per la verifica della qualifica di beneficiario effettivo.

In particolare, la Corte di Cassazione (\*) ha chiarito che tale indagine si articola in tre test, autonomi e disgiunti, ossia:

- (i) **il substantive business activity (attività economica effettiva) test**, che mira a verificare se la società interposta sia o meno una costruzione artificiosa;
- (ii) **il dominion test** (che è il centro dell'indagine), mediante il quale si valuta la capacità della società di disporre liberamente degli interessi o dividendi o canoni percepiti, se cioè essa sia o meno il beneficiario effettivo. Se una società non supera il dominion test non può essere considerata il beneficiario effettivo.

(\*) Cfr. Cass 6005/2023 che richiama la precedente sentenza Cass. 16173/2023.

## La clausola «beneficiario effettivo» in giurisprudenza

---

Viene fatta un'indagine anche su dati fattuali quali:

- 1) quanto passa tra incassato e pagamento alla controllante;
- 2) se ci sono contratti che obbligano il pagamento;
- 3) la regolarità dei trasferimenti;
- 4) esiguo margine di guadagno sul finanziamento;
- 5) coincidenza del management tra le due società;
- 6) la conduit non sopporta il rischio del finanziamento.

(iii) **il business purpose test**, che indaga sulle ragioni della deviazione del flusso reddituale, onde appurare se la "triangolazione" sia finalizzata soltanto al risparmio fiscale o se invece risponda ad altre motivazioni economiche.

## Dividendi distribuiti da Paesi a fiscalità privilegiata

I dividendi provenienti da soggetti residenti in **Paesi a fiscalità privilegiata** così come individuati dall'art. 47-bis TUIR sono **integralmente imponibili** per il soggetto che li percepisce. In particolare:

- viene applicata una ritenuta a titolo di acconto del 26% da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione (se percipiente è persona fisica);
- la base imponibile della ritenuta è rappresentata dal 100% dei dividendi percepiti, al netto delle ritenute operate dal Paese estero (netta frontiera).

La tassazione interviene integralmente all'aliquota propria della persona fisica e della persona giuridica (per le società al 24%).

I Paesi non sono mai a fiscalità privilegiata se sono nei Paesi UE o SEE (si configureranno come paradisi fiscali i Paesi dove la tassazione nominale è inferiore alla metà di quella italiana).

Il regime di tassazione integrale riguarda non solo gli utili distribuiti direttamente dalle società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ma anche quelli che vengono **distribuiti indirettamente** tramite società intermedie, le c.d. **«società conduit»**.

## Dividendi distribuiti da Paesi a fiscalità privilegiata

Periodo	Fino al 31/12/2014	Dall'01/01/2015 al 31/12/2015	Dall'01/01/2016
Criterio di individuazione dei regimi fiscali privilegiati	Inclusione nel DM 21/11/2001 (black list) in vigore durante l'esercizio di chiusura della controllata	Inclusione nel DM 21/11/2001 (black list) in vigore durante l'esercizio di chiusura della controllata  Regime speciale che prevede un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia  Esclusione dei Paesi UE e SEE	Livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia  Regimi speciali  Esclusione dei Paesi UE e SEE

## I Paesi a fiscalità privilegiata: le esimenti

---

Sono previste due esimenti alla tassazione integrale dei dividendi distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

### Prima esimente

È concessa **una parziale esenzione nella misura del 50%** dell'ammontare dei dividendi qualora il contribuente riesca a dimostrare – anche a seguito di interpello – l'effettivo svolgimento da parte della partecipata estera di un'attività industriale o commerciale nel Paese di insediamento (**non** applicabile alle **persone fisiche**).

### Seconda esimente

È prevista l'applicazione del regime ordinario consistente nell'**esclusione dal reddito per il 95%** dell'ammontare dei dividendi qualora il contribuente riesca a dimostrare che non si sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata (applicabile **anche** alle **persone fisiche**).

## Fiscalità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Per individuare se la cessione di una partecipazione estera risulta imponibile in Italia è necessario far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il **Modello OCSE**, all'art. 13, stabilisce che in generale la plusvalenza derivante dall'alienazione di azioni o quote detenute in società estere sono imponibili soltanto nel Paese contraente in cui l'alienante è residente (quindi tassazione esclusiva in Italia se il socio è italiano).

Da ciò si evince che, nell'ipotesi in cui le singole Convenzioni stipulate con i Paesi esteri **contengano la medesima disposizione presente nel Modello OCSE**, la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione detenuta all'estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia **deve essere tassata esclusivamente in Italia e con le regole italiane.**

**Attenzione però anche al protocollo allegato alle convenzioni che commenta l'art. 13**

Nella slide seguente si riassume in una tabella quanto previsto da alcune delle principali Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

## Le principali Convenzioni contro le doppie imposizioni

Convenzione bilaterale	Articolo di riferimento	Potestà impositiva
<b>Italia – Austria</b>	13	Potestà impositiva <u>esclusiva</u> dello <u>Stato di residenza del soggetto alienante</u> .
<b>Italia – Cina / Corea del Sud</b>	13	Potestà impositiva <u>concorrente</u> tra lo Stato di residenza del soggetto alienante e lo Stato di residenza della società partecipata.
<b>Italia – Francia</b>	13	Potestà impositiva <u>esclusiva</u> dello <u>Stato di residenza del soggetto alienante ex art. 13</u> . Una <u>deroga</u> è contenuta nel protocollo per le plusvalenze derivanti dalla <u>cessione di società detenute per un valore maggiore del 25% e per società immobiliari per le quali la potestà impositiva è concorrente con lo Stato di ubicazione degli immobili e della partecipazione (Francia)</u> .

La plusvalenza detenuta in una società francese da un soggetto italiano è quindi tassata in Francia (se la partecipazione è superiore al 25%) e non si applica la PEX (applicabile solo per partecipazioni detenute da soggetti imprenditori/società in Francia). L'amministrazione finanziaria francese ha però previsto il rimborso della differenza (12% della plusvalenza – percentuale PEX francese per il 26,5% - aliquota corporate francese) – si noti che nella legge delega si prevede di applicare la PEX italiana alle società francesi che detengono partecipazioni in Italia anche senza il tramite di una PE (art. 16).

## Le principali Convenzioni contro le doppie imposizioni

Convenzione bilaterale	Articolo di riferimento	Potestà impositiva
<b>Italia – Germania</b>	13	Potestà impositiva <u>esclusiva</u> dello <u>Stato di residenza del soggetto alienante</u> .
<b>Italia – Lussemburgo</b>	13	Potestà impositiva <u>esclusiva</u> dello <u>Stato di residenza del soggetto alienante</u> .
<b>Italia – Stati Uniti</b>	13	Potestà impositiva <u>esclusiva</u> dello <u>Stato di residenza del soggetto alienante</u> . Una <u>deroga</u> è contenuta nel protocollo per le plusvalenze derivanti dalla <u>cessione di società immobiliari</u> per le quali la potestà impositiva è <u>concorrente con lo Stato di ubicazione degli immobili</u> .
<b>Italia – Svizzera</b>	13	Potestà impositiva <u>esclusiva</u> dello <u>Stato di residenza del soggetto alienante</u> .

La legge delega prevede anche, per le persone fisiche, la possibilità di introdurre un'imposta sostitutiva differenziata in regime del tempo di detenzione delle partecipazioni (art. 5) – decrescente.

## La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

Se la plusvalenza deriva dalla cessione di una partecipazione in un'impresa fiscalmente residente in un **Paese a fiscalità privilegiata** ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1 del TUIR, la plusvalenza **concorrerà interamente alla formazione del reddito**.

### Seconda esimente

La PEX può essere tuttavia applicata anche se la società partecipata risiede in un Paese a fiscalità privilegiata, a patto che il soggetto partecipante dimostri – anche a seguito di interpello facoltativo – che non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Se non viene presentato l'interpello – o questo non ha ricevuto risposta favorevole – le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata per le quali si intende comunque beneficiare dell'esenzione PEX devono essere segnalate nel Modello Redditi (rigo RF46).

*Per le plusvalenze **non è ammessa la prima esimente**: si osserva quindi un disallineamento tra la tassazione delle plusvalenze e la tassazione dei dividendi che può favorire possibili arbitraggi rendendo più conveniente la distribuzione degli utili della partecipata residente in un Paese a fiscalità privilegiata e che svolge attività commerciale, anziché il suo realizzo tramite la cessione della società stessa*

## La disciplina CFC: ambito di applicazione (1/2)

La disciplina delle **Controlled Foreign Companies** (in breve «CFC») è contenuta nell'**art. 167 del TUIR** e prevede che anche in assenza di effettiva distribuzione, i redditi prodotti da imprese o enti residenti in regimi a fiscalità privilegiata siano **direttamente imputati** ai soggetti residenti in Italia che detengano **partecipazioni di controllo** in tali imprese o enti.

Per identificare un regime a fiscalità privilegiata si devono verificare due condizioni:

- tassazione **effettiva** nel Paese di localizzazione **inferiore alla metà di quella applicabile in Italia** (*Effective Tax Rate Test*);
- conseguimento per **oltre un terzo** di proventi derivanti dai «*passive income*»

### Rispetto dell' «ETR test»

È necessario provvedere al confronto tra la tassazione effettiva applicata dal Paese estero e la tassazione «virtuale» italiana determinata come se la società fosse residente in Italia (considerando la sola IRES).

La disciplina CFC è applicabile se:

**tax rate effettivo < 50% del tax rate virtuale italiano**

## La disciplina CFC: ambito di applicazione (2/2)

---

Passive income è per l'Agenzia [art. 167 comma 4 n. 6) e n. 7] applicabile anche alle partecipate distributrici commerciali (che comprano prodotti dalla controllante) o se vi fanno servizi se hanno funzioni molto ridotte (attenzione all'analisi funzionale ai fini TP).

La tassazione interviene ad aliquota media del percettore (tassazione separata) ma mai inferiore al 24% Ires.

## La circostanza esimente

La disciplina CFC è stata notevolmente riformata a decorrere dal periodo d'imposta 2019, e le due esimenti previste dalla previgente normativa sono state sostituite con **una sola ed unica circostanza esimente** che non opera distinzioni in virtù del criterio territoriale.

Il soggetto controllante residente può – anche a seguito di presentazione di istanza di interpello – disapplicare la disciplina CFC qualora l'entità controllata svolga nel proprio Paese di residenza «**un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**»

# Obblighi informativi e di monitoraggio

---

## 1) Persona Fisica Modello RW;

## 2) Persone Giuridiche:

- a) indicazione in Bilancio;
- b) anagrafe dei rapporti per le movimentazioni finanziarie (se la controllante è una Holding);
- c) se la controllata è in un paese dell'Unione Europea dovrà fornire i dati dei Beneficiari Effettivi.

# Grazie per l'attenzione.

## **Dott. Federico Venturi**

Pirola Pennuto Zei & Associati

Via Cefalonia n. 70 – Brescia

Ufficio: +39 030 2219611

Cellulare: +39 348 5910432

E-mail: [federico.venturi@studiopirola.com](mailto:federico.venturi@studiopirola.com)